

Un Fondo di garanzia croce e delizia per le pmi

Fondo di garanzia pmi croce e delizia dopo la Manovra 2025. Come chiarito dalla circolare n. 20 del 31 dicembre 2024 del Mediocredito centrale, la legge 207/2024 ha confermato per il 2025 la riforma del Fondo di garanzia in vigore dall'inizio del 2024 che ha consentito l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa ma, per contro, ha rimodulato la copertura per le operazioni di liquidità stabilendo per questa tipologia di richieste un'aliquota unica del 50% in luogo delle due precedentemente previste, pari al 55% e al 60%. Rimane invece invariato l'intervento sulle altre operazioni e in particolare la copertura all'80% per le richieste a fronte di operazioni di investimento. Tra le altre novità "a favore", sia la definizione di mid cap (società a media capitalizzazione) secondo cui saranno ammissibili alla garanzia del Fondo le imprese con numero di dipendenti fino a 499 (previsione che però potrà entrare in vigore solo a seguito della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea); sia una modifica con riguardo alle operazioni di importo ridotto che, nel solo caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati a certificare il merito di credito, vedranno l'innalzamento dell'importo massimo di copertura fino a 100 mila euro a fronte del precedente tetto di 80 mila.

Rimodulazione della copertura. La rimodulazione riguarda la percentuale di copertura massima al 50% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità (senza differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del fondo). La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2025; tali percentuali verranno applicate anche a tutte le richieste di ammissione presentate prima di tale data e non ancora deliberate. Va inoltre ricordato che nel caso delle richieste di riassicurazione / controgaranzia, la percentuale rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore all'80%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all'80%.

Importi ridotti. Viene innalzato l'importo massimo per le operazioni di "importo ridotto" e cioè fino a 100 mila euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati. La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 1° gennaio 2025.

Mid cap. Vengono ammesse alla garanzia del Fondo le imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese. La nuova definizione di mid-cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell'ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2025.

Bruno Pagamici

—● Riproduzione riservata —■

